
Dir. 73/404/CEE
del Consiglio del 22 novembre 1973

pubblicazione: GUCE L 347 del 17 dicembre 1973 p. 51.

contenuto: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

notifica: 27 dicembre 1973.

termini:

27 maggio 1975, per l'utilizzo di deroghe fino al 31 marzo 1989.

modifica: è stata modificata dalle Dirr. 82/242 e 86/94 che hanno introdotto deroghe per alcuni tipi di detergenti e per determinati usi fino al 31 marzo 1989.

richiamo CGUE:

Condanna per mancato recepimento da parte della Corte di Giustizia dell'UE del 18 marzo 1980 causa 81/79.

sommario:

La direttiva vieta l'immissione in commercio e l'impiego di detergenti, quando la biodegradabilità media dei tensioattivi *anionici, cationici, non ionici e anfotici* in essi contenuta sia inferiore al 90%. L'impiego dei tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90% non deve pregiudicare, in condizioni normali d'impiego, la salute umana o degli animali. I metodi di controllo sul tasso di biodegradabilità per le varie categorie di tensioattivi vengono rinviati per la loro formulazione a successive direttive ne sono state finora emanate tre per due categorie di tensioattivi, gli anionici e i non ionici.

Se, in base ai controlli, uno Stato membro constata che un detergente non è conforme alle previsioni della direttiva, ne deve vietare l'immissione in commercio e l'impiego sul territorio, inoltre deve provvedere ad informare lo Stato membro e la Commissione da cui proviene il prodotto. In caso di divergenza, la Commissione acquisisce il parere da un diverso laboratorio appartenente ad un Paese terzo, che sarà fornito sempre in base ai metodi di riferimento definiti dalla direttiva di cui sopra.

recepimento:

Con legge 26 aprile 1983, n. 136 (G.U. 3 maggio 1983, n. 119) *biodegradabilità dei detergenti sintetici* dopo otto anni di ritardo, le norme comunitarie sono entrate immediatamente in vigore. Con decreto del Ministero della sanità 25 giugno 1992 (G.U. 18 luglio 1992, n. 168) viene stabilito il metodo per la determinazione della percentuale di biodegradabilità dei tensioattivi sintetici anionici e non ionici contenuti nei detersivi.

Dir. 73/405/CEE
del Consiglio del 22 novembre 1973

pubblicazione: GUCE L 347 del 17 dicembre 1973 p. 53.

contenuto: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

notifica: 27 novembre 1973.

termini:

27 maggio 1975, per l'utilizzo di deroghe fino al 31 marzo 1989.

modifica: modificata dalla Dir. 82/243 GUCE L 109 del 22 aprile 1982 p. 18.

sommario:

La direttiva è stata modificata dalla 82/243, approva quattro metodi di misura per il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi anionici: un metodo OCSE, un metodo tedesco, un metodo francese e uno britannico.

Gli Stati membri vietano l'immissione nel mercato e l'impiego sul loro territorio di un detergente, se la misura del tasso di biodegradabilità dei tensioattivi non ionici, determinata mediante uno di questi metodi, dia un risultato inferiore all'80%.

Vi è discrepanza più volte rilevata tra questa direttiva che fissa una media dell'80% e la Dir. 73/404 che fissa una media del 90% riguardo al tasso di biodegradabilità dei tensioattivi.

La Commissione non ha mai dato una risposta soddisfacente su questo punto, per cui bisogna presumere che non vi sia contrasto fra le due direttive, si deve supporre che se il tasso rilevato con uno di questi metodi nei singoli test non supera l'80%, data l'incertezza delle misurazioni, non sarà sicuramente superata la media del 90% stabilita dalla direttiva quadro.

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito la Dir. 73/405 nell'elenco di quelle cui dare attuazione, l'art. 68 dispone che l'attuazione debba essere realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136 come sostituito dall'art. 69 della presente legge.

recepimento:

Con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 98 (suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

Dir. 75/440/CEE
del Consiglio del 16 giugno 1975

pubblicazione: GUCE L 194 del 25 luglio 1975 p. 34.

contenuto: concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

notifica: 18 giugno 1975.

termini: per il conseguimento degli standards non è fissato, ma presumibilmente 18 giugno 1977 per la realizzazione attraverso piani e calendari di miglioramenti nella qualità delle acque 18 giugno 1985.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia dell'UE ha condannato l'Italia sent. 30-34/81 per la mancata attuazione della direttiva; ha preso così avvio con un ritardo di cinque anni la procedura di recepimento di questa e di altre norme comunitarie che ha portato all'adozione del dPR 3 luglio 1982, n. 515 emanato in forza della legge delega 42/82 entrato in vigore l'8 luglio dello stesso anno. La Corte di Giustizia allora ha avviato un'ulteriore procedura d'infrazione nei confronti del Governo italiano per la mancata redazione dei piani e l'insufficienza dei controlli A/89/206.

sommario:

Prima che venisse attuata la Dir. 75/440 non esisteva una normativa specifica in materia di acque superficiali da destinare ad uso potabile. L'unico riferimento era costituito da una circolare del Ministero della sanità del 1977 sul controllo e la sorveglianza delle caratteristiche di qualità delle acque potabili, che accennava in modo piuttosto succinto anche agli standard minimi di qualità delle acque grezze da utilizzare, dopo idoneo trattamento, ad uso potabile.

Il dPR 515/82 (G.U. 7 agosto 1982, n. 216) recepisce in modo quasi completo le indicazioni della direttiva.

Oggetto del provvedimento sono le acque superficiali, vale a dire tutti i corsi d'acqua, laghi e invasi naturali o artificiali che, dopo trattamenti appropriati vengono utilizzate o destinate ad essere utilizzate per l'approvvigionamento idrico-potabile.

Sono escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e delle acque sotterranee e le acque destinate alla rialimentazione delle acque salmastre.

Le acque sono suddivise in tre categorie cui corrispondono per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite indicati dalla direttiva e i diversi tipi di trattamento da eseguire:

A 1: trattamento fisico semplice e disinfezione;

A 2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

A 3: trattamento fisico e chimico approfondito, affinazione e disinfezione

I valori rilevati devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori imperativi e nel 90% ai valori guida quando non sia indicato il valore imperativo.

Per il rimanente 5% e 10% dei campioni che secondo i casi possono non essere conformi, i parametri non devono discostarsi dal valore, in misura superiore al 50%, esclusi la temperatura, il Ph, l'ossigeno disciolto e i parametri microbiologici.

Le competenze in materia sono ripartite tra Stato e Regioni.

Allo Stato sono riservati i compiti di carattere generale d'indirizzo e coordinamento, predisposizione dei criteri per il rilevamento delle caratteristiche delle acque, redazione del piano generale di risanamento e modifica dei valori tabellari in funzione anche di nuove disposizioni comunitarie. Alle Regioni sono riservate le operazioni di rilevamento e classificazione delle acque e la redazione dei piani regionali di risanamento.

L'elaborazione del piano generale di risanamento è previsto per la fine del 1989.

Per il rilevamento e la classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione da parte delle Regioni il 15 agosto 1984.

Per l'elaborazione dei piani di risanamento da parte delle Regioni il 15 febbraio 1985.

Per il conseguimento dei piani di risanamento l'8 agosto 1992.

Per il piano d'azione organico e il calendario di risanamento delle acque superficiali, per il quale la direttiva fissa come termine il 18 giugno 1985, il dPR 515/82 del 3 luglio (G.U. 7 agosto 1982, n. 216) rinvia ai piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 319/76 legge Merli opportunamente integrati e al relativo piano nazionale, specificando che nella loro redazione deve essere data priorità agli interventi intesi a migliorare le caratteristiche delle acque di categoria A3 e a quelle di categoria inferiore.

A questo scopo il decreto disponeva:

rilevamento e classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione e trasmissione dei dati al Comitato interministeriale (le cui funzioni sono state assunte dal Ministero dell'ambiente nel luglio del 1986).

L'art. 4 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16 convertito in legge 5 aprile 1990, n. 71 ha disposto successivamente che le acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile dovessero essere classificate dalle Regioni entro il 30 giugno 1990. Entro il 15 febbraio 1985 le Regioni avrebbero dovuto inoltrare i piani di risanamento, per il cui conseguimento si prevede un termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire l'8 agosto 1992.

Alla data prevista dal dPR 515/82 il Ministero della sanità ha emanato le disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e alle analisi delle acque, sulla cui base le Regioni avrebbero dovuto iniziare le operazioni di rilevamento.

Ma le Regioni si sono mosse con ritardo, al momento alcune non hanno ancora avviato i lavori di preparazione del piano di risanamento, mentre in altre la redazione è tuttora in corso, per cui è probabile che il termine finale per la realizzazione degli obiettivi della direttiva dovrà subire una dilazione. Il ritardo è particolarmente grave in quelle Regioni (come la Sicilia) che tradizionalmente utilizzano acque dolci per il rifornimento idrico dei centri urbani.

I valori guida della Dir. 75/440 sono di 0.17 mg di P/l e di 0.31 mg P/l (P= fosforo). Considerando tali valori, si potrebbero proporre come obiettivo di qualità per i fiumi europei le seguenti concentrazioni di P totali:

obiettivo di qualità minimo

(gestione)

acque immissarie 0.150 mg di P/l

acque correnti 0.300 mg di P/l

obiettivo di qualità di base

(ecologico)

0.075 mg di P/l

0.150 mg di P/l

ricepimento:

Con decreto del Presidente della Repubblica. luglio 1982, n. 164 (G.U. 7 agosto 1982, n. 216).

Dir. 76/160/CEE
del Consiglio dell'8 dicembre 1975

pubblicazione: GUCE L 31 del 5 febbraio 1976 p. 1.

contenuto: concernente la qualità delle acque di balneazione.

notifica: 10 dicembre 1975.

termini: 10 dicembre 1977,
per la presentazione del primo rapporto annuale alla Commissione: 10 dicembre 1979;
notifica delle deroghe alla Commissione: 10 dicembre 1981;
adeguamento ai valori limite: 10 dicembre 1985.

modifica: derogata dalla Dir. 90/656 GUCE L 353 del 17 dicembre 1990 p. 59 modificata dalla Dir. 91/692 GUCE L 377 del 31 dicembre 1991 p. 48.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia dell'UE ha condannato l'Italia con sentenza emessa nelle cause riunite nn. 30-34/81 avviando una nuova procedura per infrazione degli obblighi comunitari dopo l'emanazione del dPR 470/82.

sommario:

La direttiva viene attuata parzialmente dopo sette anni con dPR 470 dell'8 giugno 1982, ma viene attuata solo la campionatura delle acque dove a partire dall'85 sono state individuate le zone per la balneazione. Le difficoltà applicative maggiori nascono dallo stato d'inquinamento chimico e organico delle acque costiere e dalla conseguente difficoltà a realizzare in tempi brevi un programma di risanamento idrico.

recepimento:

Con dPR 8 giugno 1982, n. 470 (G.U. 26 luglio 1982, n. 203) emanato in base alla legge delega 9 febbraio 1982, n. 42 (G.U. 25 febbraio 1982, n. 55) viene attuata quella parte della Dir. 76/160 relativa alla campionatura delle acque; successivamente viene completata la trasposizione con decreto ministeriale 29 gennaio 1992 (G.U. 8 febbraio 1992, n. 32) e con legge 12 giugno 1993, n. 185 (G.U. 14 giugno 1993, n. 137).

Dir. 76/464/CEE
del Consiglio del 4 maggio 1976

pubblicazione: 18 maggio 1976 (GUCE L 129 del 18 maggio 1976 p. 23).

contenuto: concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico.

notifica: 5 maggio 1976.

termini: la direttiva non fissa un termine per la sua attuazione, si propone tuttavia d'intraprendere un'azione urgente, generale e simultanea per proteggere l'ambiente idrico dall'inquinamento.

La Commissione suggerisce le seguenti scadenze in una lettera datata 3 novembre 1976:

15 settembre 1978, per istituire un sistema di autorizzazioni;

15 settembre 1981, per la redazione di programmi atti a ridurre l'inquinamento per le sostanze di cui alla lista II;

15 settembre 1986 per l'attuazione di tutti i programmi.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia dell'UE ha avviato nei confronti del Governo italiano una procedura d'infrazione per la mancata redazione dei programmi B/89/348.

recepimento:

La legge 319/76 *legge Merli* che si basa sulla prescrizione dei limiti di accettabilità e sull'obbligo di autorizzazioni, disciplina gli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati, diretti e indiretti in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, pubbliche e private; esistono tuttavia rilevanti differenze tra il testo comunitario e quello nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'elenco delle sostanze pericolose.

Il nuovo sistema di gestione delle acque, previsto dalla legge 183/89 per la difesa del suolo, ha ripartito l'intero territorio nazionale in bacini idrografici allo scopo di facilitare l'attuazione dei nuovi provvedimenti. La comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito la direttiva nell'elenco di cui dare attuazione, l'art. 68 dispone che l'attuazione debba essere realizzata in conformità alla disciplina generale del settore introdotta dal dPR 217/88 (suppl. ord. alla G.U. 20 giugno 1988, n. 143) che recepisce la Dir. 86/280.

La trasposizione è avvenuta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41, rettificato in G.U. 28 maggio 1992, n. 124, e in G.U. 30 luglio 1992, n. 178).

Dir. 78/176/CEE
del Consiglio del 20 febbraio 1978

pubblicazione: 25 febbraio 1978 (GUCE L 54 del 25 febbraio 1978).

contenuto: relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

notifica: 22 febbraio 1978.

termini: 22 febbraio 1979

per la presentazione di programmi di riduzione dell'inquinamento alla Commissione: 1 luglio 1980;

per introdurre programmi: gennaio 1982;

per conseguire gli obiettivi dei programmi: 1 luglio 1987;

per presentare la prima relazione triennale alla Commissione: 22 febbraio 1981.

modifica: modificata dalla Dir. 83/29.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia aveva avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Governo italiano per la difformità della legislazione alla direttiva.

sommario:

Prima dell'entrata in vigore del decreto d'attuazione non esisteva in Italia una normativa specifica per regolare lo smaltimento dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Parziale attuazione alla Dir. 78/176 veniva data dalla legge 319/76 *legge Merli* sulle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e le successive modifiche indicano solo gli obblighi di denuncia degli scarichi inquinanti e i metodi di controllo ivi previsti.

La legge 319/76 *legge Merli* disciplinava infatti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque, superficiali, sotterranee, interne e marine, pubbliche e private, nelle fognature, nel suolo e nel sottosuolo. Tutti gli scarichi sono sottoposti ad autorizzazione; in particolare quelli diretti in mare devono essere autorizzati da uffici designati dalle Regioni e sono subordinati all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge; per gli scarichi da aeromobili e navi l'autorizzazione deve essere rilasciata (dal luglio 1989) dal Ministero dell'ambiente, su parere del capo del compartimento marittimo territoriale competente e in conformità alle disposizioni stabilite nelle vigenti Convenzioni internazionali Convenzione di Londra (2 novembre 1973), Città del Messico, Mosca e Washington (29 dicembre 1972) entrata in vigore in Italia il 30 maggio 1984, e la Convenzione internazionale di Barcellona (16 febbraio 1976) sull'inquinamento del mare Mediterraneo ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Il Comitato dei Ministri con delibera del 26 luglio 1978 (successivamente modificata dalla delibera del 27 agosto 1984) ha determinato i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, che ha durata limitata ed è rinnovabile, disponendo particolari condizioni per lo scarico in mare e istituendo particolari controlli, che attualmente sono limitati al monitoraggio dei rifiuti e non si estendono alle aree circostanti lo scarico, come invece la direttiva prevede.

recepimento:

La direttiva, inclusa nella comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) viene traspota con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (suppl.ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

Dir. 78/659/CEE
del Consiglio del 18 luglio 1978

pubblicazione: 14 agosto 1978 (GUCE L 222 del 14 agosto 1978 p. 1).

contenuto: concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

notifica: 20 luglio 1978.

termini: per l'attuazione: 20 luglio 1980;

per la designazione delle acque: 20 luglio 1980;

per la presentazione della prima relazione alla Commissione: 20 luglio 1985;

per il conseguimento degli standard: 20 luglio 1985.

richiamo CGUE:

Il Governo italiano è stato condannato per mancato adempimento con sentenza del 12 luglio 1986 causa C-322/86.

sommario:

La direttiva fissa valori guida di 0.07 mg di P/l e 0.14 mg P/l rispettivamente per le acque salmonicole e ciprinicole. Dove sono assenti inquinamento e urbanizzazione, la concentrazione di P (fosforo) nei fiumi varia da 0.01 mg/l a 0.05 mg/l. Nelle aree rurali, le perdite di P per dilavamento dei suoli coltivati sono in media inferiori a 0.1 mg/l con aumenti nei periodi di precipitazioni intense con l'erosione del suolo. Per il recepimento di questa direttiva, al momento le uniche disposizioni potrebbero essere quelle previste dalla legge n. 319 del 10 maggio 1976 (G.U. 29 maggio 1976, n. 141) *legge Merli* norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti.

La legge mira però a disciplinare per tutto il territorio in modo uniforme, indipendentemente dalle caratteristiche del corpo recettore, gli scarichi degli insediamenti urbani ed industriali, senza prendere in specifica considerazione le acque dolci idonee alla vita dei pesci, né del resto, prevede un procedimento di classificazione in categorie *acque salmonicole* e *acque ciprinicole*.

Se un accenno in tal senso vi si può trovare è quello contenuto nel parametro *tossicità* che fa riferimento alla capacità di sopravvivenza dei salmoni in campioni prelevati dalle acque di scarico e opportunamente diluite. Si tratta peraltro di una prova effettuata molto di rado e soltanto nei laboratori del CNR. Dopo la condanna da parte della Corte di Giustizia per mancato adempimento della direttiva, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il 22 dicembre 1988, l'elaborazione di un progetto preliminare di decreto legge che ha avuto seguito solo nel 1990 con decreto legge 5 febbraio '90 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, legge 5 aprile 1990, n. 71 (G.U. 7 aprile 1990, n. 82) misure urgenti per la prevenzione dall'inquinamento delle acque.

recepimento:

La legge 428/90, comunitaria per il 1990 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito la Dir. 78/659 e questa viene trasposta con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (suppl. ord. alla G.U. 9 febbraio 1992, n. 41, rett. in G.U. 25 maggio 1992 n. 121, e ancora rett. in G.U. 27 luglio 1992 n. 175).

Dir. 79/869/CEE
del Consiglio del 9 ottobre 1979

pubblicazione: 29 ottobre 1979 (GUCE L 271 del 29 ottobre 1979 p. 44).

contenuto: relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

notifica: 11 ottobre 1979.

termini: per l'attuazione 11 ottobre 1981.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia dell'UE ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Governo italiano per la mancata redazione dei piani e insufficienza dei controlli (A/89/207).

recepimento:

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 (suppl. ord. alla G.U. 26 marzo 1983) il Ministero della Sanità ha introdotto le disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e alle analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile, secondo quanto disposto dall'art. 9 del dPR 515/82.

Il decreto, anche se non vi fa esplicito accenno, dà formale attuazione (con due anni di ritardo) alla Dir. 79/869; ne adotta le definizioni, i metodi di misura per i parametri indicati, i valori per il limite di rilevamento, la precisione e l'esattezza dei metodi. L'unica differenza riguarda i parametri microbiologici, per i quali non viene indicato il limite di rilevamento

Dir. 79/923/CEE
del Consiglio del 30 novembre 1979

pubblicazione: 10 novembre 1979 (GUCE L 281 del 10 novembre 1979).

contenuto: relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

notifica: 5 novembre 1979.

termini:

per la designazione delle acque: 5 novembre 1981;

prima relazione annuale alla Commissione sul conseguimento degli standards: 5 novembre 1987.

sommario:

A differenza della direttiva comunitaria, la normativa italiana ha carattere strettamente sanitario e istituisce a questo scopo un sistema di controlli volti soprattutto a garantire la qualità finale del prodotto da immettere in commercio.

In sintesi, lo schema della legge 2 maggio 1977, n. 192 (G.U. 15 maggio 1977, n. 132) *disciplina per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi* è il seguente: le zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi e quelle destinate alla molluschicoltura vengono classificate in tre categorie, *approvate, condizionate e precluse*.

La classificazione è operata dalle Regioni sulla base di un'indagine, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine e trasmessa per conoscenza al Ministero della sanità. La concessione da parte delle competenti autorità marittime di zone di mare approvate o condizionate è subordinata ad ulteriori accertamenti igienico sanitari.

Un recepimento parziale viene dato alla direttiva dalla legge 192/77, ma questa si sofferma solo sul funzionamento, sul controllo degli impianti di depurazione per la cui costruzione dispone contributi finanziari e sulla commercializzazione del prodotto.

Il decreto ministeriale 27 aprile 1978 determina i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della loro classificazione utilizza come parametro microbiologico l'escheriacoli, come parametro chimico il mercurio e il piombo (la ricerca di altre sostanze chimiche è subordinata all'esistenza di particolari sorgenti di contaminazione), come parametro biologico le biotossine algali idrosolubili e come requisito fisico la radioattività. I controlli vengono disposti con scadenza biennale dalle Regioni, cui spetta anche un potere d'ispezione.

recepimento:

La direttiva è stata quindi recepita parzialmente e in via indiretta dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 e con decreto ministeriale 27 aprile 1978 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10).

Successivamente è stata inserita nella legge 428/90 comunitaria per il '90 ed è stata trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 131 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41).

Dir. 80/68/CEE
del Consiglio del 17 dicembre 1979

pubblicazione: GUCE L 20 del 26 gennaio 1980 p. 43.

contenuto: concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

notifica: 19 dicembre 1979.

termini:

per l'attuazione: 19 dicembre 1981;

per l'adeguamento dei nuovi scarichi: 19 dicembre 1981;

per l'adeguamento degli scarichi esistenti: 19 dicembre 1985.

richiamo CGUE:

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Governo italiano per il mancato recepimento della direttiva che si è conclusa con una condanna (sent. 28 febbraio 1991, causa C-360/87).

recepimento:

L'Italia dovrà attendere la legge 36/94 sulla tutela delle risorse idriche per regolarizzare la sua posizione con l'UE. Al momento non ha emanato nessun provvedimento specifico per l'attuazione della direttiva, si fa riferimento quindi alla legge 319/76 *legge Merli* che disciplina gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo. Altre norme sono contenute nel DPR 915/82 sui rifiuti.

La legge 319/76 e la sua delibera di attuazione del 4 febbraio 1977 prevedono il rilevamento sistematico dei quantitativi prelevati, delle caratteristiche qualitative, degli usi delle acque sotterranee e la riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Vengono previste inoltre azioni per un più corretto e razionale uso delle acque, misure atte a proteggere le falde dagli inquinamenti e interventi di bonifica delle stesse.

Tuttavia questa normativa non è adeguata agli obiettivi comunitari, la legge non distingue tra sostanze ad alto rischio di tossicità e sostanze che potrebbero avere effetti nocivi sulle acque, ma adotta una lista unica, indicando concentrazioni massime ammissibili in regime transitorio *tab. C* e definitivo *tab. A*; i tipi di sostanza o parametri considerati sono in tutto 51 nella *tab. A* e 49 nella *C*; inoltre non figurano nella tabella della legge 319/76 alcune delle sostanze elencate nella tabella I della direttiva di cui a livello internazionale è riconosciuto potere cancerogeno. Fra i composti organoalogenati figurano solo i pesticidi clorurati e i solventi clorurati; fra i composti organofosforici solo i pesticidi fosforati e il fosforo totale, tra i composti organostannici solo lo stagno.

Quanto ai metalli inclusi nella lista II, non sono presi in considerazione dalla legge 319/76: l'antimonio, il molibdeno, il titanio, il berillio, l'uranio, il vanadio, il cobalto, il tallio, il tellurio, l'argento e i pesticidi diversi da quelli clorurati e fosforati come i carbammati e i composti organosilicati.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, viene in generale accordato dietro presentazione di una domanda accompagnata da una puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e

quantitative dello scarico terminale in atto (art. 15), vale a dire basandosi sulle dichiarazioni dei privati, senza indagini preventive, ispezioni o controlli. L'autorità locale può verificare la conformità degli scarichi ai limiti di accettabilità fissati per legge, ha inoltre più generali poteri di supervisione, ma la legge non dispone espressamente che li debba esercitare nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione in effetti è piuttosto raro che vengano esercitati anche nelle fasi successive, data la mancanza di personale.

La legge infine non prevede che l'autorizzazione debba essere rilasciata alle condizioni previste dalla direttiva o che debba essere periodicamente riesaminata.

Per quanto riguarda in particolare gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, la legge 319/76 dispone in termini generali che questi possano essere ammessi se non creano un danno alle falde acquifere e prevede che lo Stato determini norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti, rinviando alle Regioni le normative integrative e di attuazione. Con circolare del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 1977, all. 5 sono state emanate le norme statali per la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo a livello nazionale, si segnala il DPR 236/88 (G.U. 30 giugno 1988, n. 152) e il decreto legge 16/90 *modifiche alla legge Merli* convertito in legge 5 aprile 1990 n. 71, in materia di acque potabili che introducono disposizioni per la tutela delle acque sotterranee destinate ad essere utilizzate per il consumo umano.

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) comunitaria per il 1990, ha inserito la Dir. 80/68 nell'elenco delle direttive d'attuare; in base all'art. 68 le norme d'attuazione devono contenere misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti e dovranno prevedere un regime di previa denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dai comprensori soggetti a tutela.

Con legge Galli del 5 gennaio '94 disposizioni in materia di risorse idriche vedi anche Dir. 80/778.

La direttiva è stata trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 92, n. 132 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41).

Dir. 80/777/CEE
del Consiglio del 15 luglio 1980

pubblicazione: GUCE L 229 del 30 agosto 1980 p. 1.

contenuto: concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

termini:

commercializzazione dei prodotti: settembre 1982;

per il divieto di commercializzazione dei prodotti: settembre 1984.

sommario:

La direttiva riguarda le acque minerali riconosciute conformi alle prescrizioni dalle autorità responsabili di uno Stato membro contenute in un allegato che introduce le definizioni e le iscrizioni applicabili per gli esami fisico- chimici e microbiologici.

Le acque minerali possono essere riconosciute solo, se l'autorità competente del Paese ove le acque sono estratte, abbia accertato che esse siano conformi alle norme contenute nell'all. I e che si sia proceduto ad un controllo permanente sulle condizioni di estrazione e di commercializzazione stabilite dall'all. II.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento ovvero alla revoca. L'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La direttiva non si applica alle acque che sono medicinali ai sensi della Dir. 65/65 del Consiglio del 26 gennaio 1965 (G.U. L 22 9 febbraio 1965, p. 369) e alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi, alla sorgente, negli stabilimenti termali o idrotermali. Solo le acque conformi alle norme della direttiva possono essere commercializzate come acque minerali naturali.

La direttiva limita il trattamento e le aggiunte consentite e stabilisce inoltre prescrizioni per il controllo della flora batterica, dell'imbottigliamento, dell'imballaggio e dell'etichettatura; le procedure di campionamento e i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche, vengono determinate su proposta della Commissione o del Consiglio dopo consultazione del Comitato permanente dei prodotti alimentari.

Gli Stati membri devono assicurare che il commercio delle acque minerali conformi alle prescrizioni della direttiva non sia ostacolato dall'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate, eccetto che per tutela della salute pubblica, repressione delle frodi o protezione della proprietà industriale.

recepimento:

Il decreto del Ministero della sanità 1 febbraio 1983 (suppl. ord. alla G.U. 10 febbraio 1983) dettava nuove norme in materia di etichettatura delle acque minerali, a parziale modifica delle disposizioni di precedenti decreti in data 20 gennaio e 22 giugno 1977. Mancano tuttavia nel decreto, previsioni normative in materia di riconoscimento o commercializzazione delle acque, oltre che di controllo, imbottigliamento e imballaggio.

La comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito la Dir. 80/777 nell'elenco delle direttive da trasportare e la direttiva è stata recepita con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (suppl. ord. alla G.U. 17 febbraio 1992, n. 39).

Dir. 80/778/CEE
del Consiglio del 15 luglio 1980

pubblicazione: 30 agosto 1980 (GUCE L 229 del 30 agosto 1980 p. 11).

contenuto: concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

notifica: 17 luglio 1980.

termini: 17 luglio 1982;
per il conseguimento dei valori limite: 17 luglio 1985.

richiamo CGUE:

Causa il ritardo accumulato per la realizzazione degli interventi, la Commissione aveva trasmesso un parere motivato al Governo italiano per applicazione inadeguata della direttiva (A/363/87).

sommario:

Per acque destinate al consumo umano, s'intendono ai sensi della direttiva, tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo il trattamento, sia che si tratti di acque fornite al consumo, sia che si tratti di acque utilizzate nell'industria alimentare. In quest'ultimo caso, le acque utilizzate rientrano nella disciplina della direttiva solo se vi possono essere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. La direttiva non si applica alle acque minerali naturali e alle acque medicinali.

La direttiva contiene tre allegati: nell'all. I figura l'elenco dei parametri (62 in tutto) alcuni dei quali sono accompagnati da brevi annotazioni.

Vengono utilizzati tre tipi di standard: Numero Guida (NG), Concentrazione Massima Ammissibile (CMA) e Concentrazione Minima Richiesta (CMR).

Gli Stati membri devono fissare dei valori di CMA e CMR per i parametri che li prevedono uguali o più stringenti di quelli indicati dalla tabella.

Se accanto al parametro figura unicamente un NG, gli Stati membri possono ispirarsi a questo standard nel fissare quello nazionale; quanto ai parametri per i quali non figura nessun valore nell'all. I, gli Stati membri possono non fissare valori finché questi non vengano determinati dal Consiglio.

I parametri sono divisi in sei categorie:

- - parametri organolettici (es. colore, torbidità, odore);
- - parametri chimico-fisici (es. pH, conduttività);
- - parametri concernenti sostanze indesiderabili (es. nitrati, nitriti);
- - parametri concernenti sostanze tossiche (es. arsenico, cadmio);
- - parametri microbiologici (es. coliformi totali);
- - concentrazione minima richiesta per le acque destinate al consumo umano che sono state sottoposte ad un trattamento di addolcimento (es. durezza totale); l'all. II riguarda i modelli e la frequenza delle analisi tipo cui si devono uniformare gli Stati membri per effettuare i controlli e contiene due tabelle, la prima indica i parametri da prendere in considerazione a seconda dell'intensità dei controlli da effettuare.

Proroghe all'immediata applicazione dei valori CMA sono previste per alcuni parametri della direttiva dall'all. I.

recepimento:

La Dir. 80/778 è stata attuata con dPCM dell'8 febbraio 1985 (suppl. ord. alla G.U. 9 maggio 1985, n. 108) *caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano*.

Il decreto è stato successivamente abrogato e sostituito dal dPR 24 maggio 1988, n. 236 (suppl. ord. alla G.U. 30 giugno 1988, n. 152).

I suoi contenuti erano stati in parte anticipati dalla circolare n. 33 su *controllo e sorveglianza delle caratteristiche di qualità delle acque potabili* emanato dal Ministero della sanità il 27 aprile 1977. La circolare, indirizzata alle autorità sanitarie regionali e ai direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, faceva riferimento ai criteri e agli standard di qualità consigliati dall'Organizzazione mondiale della sanità nelle *normes européennes applicables a l'eau de boisson* e alle norme della direttiva CE allora in fase di definitiva stesura.

Il dPR. 236/88 non si limita a disciplinare gli aspetti sanitari, ma provvede anche alla salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano attraverso azioni di tutela preventiva. Si segnalano in particolare le misure di salvaguardia concernenti l'individuazione e la eliminazione in tutto il territorio nazionale, delle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione degli acquiferi destinati al consumo umano, nonché le norme tecniche per installazione degli impianti di acquedotto, per la potabilizzazione delle acque, per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi. Il decreto si applica a tutte le acque destinate al consumo umano ad eccezione delle acque minerali e termali. L'art. 17 del decreto, in conformità alla direttiva, dispone che le competenti autorità regionali possano autorizzare un superamento dei valori limite, esclusi comunque i parametri tossici e quelli microbiologici, in caso di situazioni particolari, connesse alla natura e alla struttura della zona geologica di alimentazione delle acque e di situazioni connesse a condizioni meteorologiche eccezionali. In conformità a quanto disposto dalla direttiva, il termine stabilito per l'osservanza dei valori limite può essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali, relative a gruppi di abitanti geograficamente delimitati. La proroga è disposta con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'ambiente, su richiesta della Regione interessata; la richiesta di proroga deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da un piano di risanamento. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta una deroga ai valori limite fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, determinato dall'autorità sanitaria, il cui superamento non deve comunque costituire un rischio inaccettabile per la salute pubblica; la stessa procedura può essere applicata alle acque superficiali di cui al dPR 515/82.

Si discute se la *grave emergenza idrica* cui fa riferimento il decreto, possa essere considerata una circostanza accidentale grave così come definita dalla direttiva.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1991 (G.U. 10 aprile 1991, n. 84) sono state dettate le norme tecniche di prima attuazione del dPR 236/88.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1989 (G.U. 15 febbraio 1989, n. 38) sono stati indicati i valori massimi ammissibili per alcuni antiparassitari che le deroghe regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche) non possono superare.

Il decreto ministeriale prescrive inoltre che la durata temporale delle deroghe non possa superare il termine di ventiquattro mesi.

Il decreto prende in considerazione 62 parametri, oltre a quelli relativi a concentrazioni minime per le acque addolcite o dissalate.

Tra i valori di questi parametri e quelli della direttiva vi è una sostanziale corrispondenza, l'unica eccezione riguarda il valore limite del potassio, che non è stato fissato, sebbene indicato dalla direttiva.